III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

ROSSI PAOLO MARIO

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 8 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 E ALL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE (PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO DI STRISCIONI E DRAPPI SENZA LE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE E INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (GONELLA)

l'8 aprile 1959

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati Roma

Roma, 8 aprile 1959.

Il Procuratore della Repubblica in Massa ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Rossi Paolo Mario per le contravvenzioni di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Massa con gli atti del procedimento (fascicolo n. 484/58 della Procura di Massa).

Il Ministro Gonella.

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati Roma

Massa, 10 febbraio 1959.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, chiede alla

E.V. a norma dell'articolo 313 del Codice penale, l'autorizzazione a procedere a carico di Rossi onorevole Paolo nato il 16 febbraio 1921 a Carrara, ivi residente in via Roma n. 20, deputato al Parlamento, imputato:

- a) della contravvenzione prevista e punita dagli articoli 6 ed 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, per avere effettuato propaganda elettorale a mezzo di striscioni e drappi per il Partito comunista italiano, prima della accettazione definitiva della lista e delle candidature ai singoli collegi e quindi prima che il Partito comunista italiano potesse considerarsi « Partito politico partecipante alla competizione elettorale »;
- b) della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 650 del Codice penale, per non aver ottemperato all'ordine legalmente datogli dall'Autorità di pubblica sicurezza per ragioni di giustizia di rimuovere gli striscioni e drappi istallati in diverse località in violazione all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, omettendo di rimuovere uno striscione posto sul piazzale antistante lo Stadio comunale.

In Carrara, denunzia del 3 aprile 1958.

Il Procuratore della Repubblica
RINALDI.